

Mantova, lì **03 gennaio 2014**  
**Circolare N. 02/2014**

**Alle Aziende Clienti**

- Loro Sedi -

## Prime NOVITA' 2014

### **RIDUZIONE ALL'1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato **ridotto** dal 2,50% **all'1%** annuo.

***Il nuovo tasso di interesse legale dell'1% si applica dall'01.01.2014.***

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive in particolare:

#### **- Ravvedimento operoso**

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 472/97.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

*Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:*

- **al 2,5%, fino al 31.12.2013;**
- **all'1%, dall'01.01.2014 fino al giorno di versamento compreso.**

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRES scaduto il 10.12.2013, se verrà effettuato il 10.02.2014, comporta l'applicazione del tasso legale:

- del 2,5%, per il periodo 11.12.2013 - 31.12.2013;
- dell'1%, per il periodo 01.01.2014 - 10.02.2014.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere **dall'01.01.2014**.

### **CAMBIANO LE ALIQUOTE 2014 ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**

Sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/13, è stata pubblicata la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Tra le numerose misure, il provvedimento interviene nell'ambito del sistema contributivo relativo alla Gestione separata INPS, ex L. 8 agosto 1995 n. 335, modificando parzialmente le aliquote per il 2014 e gli anni successivi.

L'incremento coinvolge:

- sia i soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati;
- sia coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

La legge di stabilità 2014 dispone il graduale innalzamento dell'aliquota contributiva della Gestione Separata, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015, per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati, ovverosia:

- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

**Mantovani & Associati**



**Studio Professionale Certificato ISO 9001**  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

**Professionisti collaboratori:**

Arvetti D.ssa Nives  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara

- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio.

A seguito della modifica, le aliquote risulteranno pari al:

- 22% per il 2014;
- 23,5% per il 2015;
- 24% per il 2016.

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, invece, la legge di stabilità esenta dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA.

A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:

- soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

Alla suddetta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.

## Incrementi invariati per artigiani e commercianti

### PROROGA DETRAZIONI FISCALI 50% e 65%

**Prorogate fino al 31 dicembre 2014 dalla legge di stabilità detrazione Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia e al 65% per quelli di risparmio energetico.**

Nel 2015 subiranno poi una riduzione rispettivamente al 40% e al 50%, per il bonus ristrutturazione e per quello di risparmio energetico, per poi tornare alla detrazione Irpef al 36% con limite massimo di spesa di 48mila euro per lavori di recupero edile, mentre il bonus del risparmio energetico sparirà. Proroga anche per il bonus mobili.

#### **Ristrutturazione:**

La legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef al 50% per tutti gli interventi tesi al recupero edile e alla costruzione di box pertinenziali, con limite di spesa a 96mila euro per ogni unità immobiliare.

**Nel 2015 il bonus al 50% sarà ridotto al 40%**, e il tetto massimo di spesa agevolata sarà sempre di 96mila euro fino ad arrivare al 01 gennaio 2016 con il ritorno della detrazione Irpef al 36% e il limite massimo di spesa ridotto da 96mila a 48mila euro.

#### **Bonus energetico:**

Proroga a tutto il 2014 anche del bonus risparmio energetico al 65%.

Per gli interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la **detrazione 65% sarà agevolata fino al 30 giugno 2015 e poi dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016, si ridurrà al 50%**.

**Misure antisismiche** – Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione Irpef/Ires al 65% per le spese effettuate dal 04 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 (max 96.000,00) per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di stabilità **proroga di un anno la detrazione**, quindi **fino al 31 dicembre 2014**, per poi ridursi al 50 per cento dal 01 gennaio 2015.

#### **Bonus mobili:**

Proroga del bonus mobili, detrazione Irpef al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, quindi fruibile solo dai proprietari o titolari di un diritto reale sull'abitazione, ovvero chi gode di usufrutto, uso,

abitazione e superficie sull'unità immobiliare **su cui si applicano gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.**

Il decreto legge n. 63/2013 ha previsto la detraibilità dall'Irpef, nella misura del 50%, delle spese di mobili e grandi elettrodomestici, documentate e sostenute dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

**La legge di stabilità ha prorogato a tutto il 2014 il bonus in questione, ma inizialmente aveva limitato le spese per gli arredi e gli elettrodomestici all'importo pagato per la ristrutturazione del fabbricato da arredare;** così, dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 le spese agevolate per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non avrebbero potuto essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.

**Situazione definitiva:** il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (*entrato in vigore il 31 dicembre*) ha incredibilmente soppresso tale limitazione, quindi il bonus **rimane uguale a prima** e le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere anche superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

**Il vincolo è stato eliminato prima di diventare esecutivo**, infatti la legge di Stabilità, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, mentre il decreto legge 151/2013 era già in vigore in quanto pubblicato nella [Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2013](#).

### **CANONI DI LOCAZIONE SEMPRE IN CONTANTI**

A partire dal 1° gennaio 2014, i pagamenti dei **canoni di locazione** di unità abitative dovranno essere effettuati "obbligatoriamente" con **strumenti tracciabili**, anche se l'importo dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000,00 euro sancita nell'ambito della disciplina antiriciclaggio.

*Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 1.000,00 euro**.*

**Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, sarà necessario, a partire dal primo gennaio, utilizzare strumenti tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescindere dal fatto che l'importo sia inferiore (o superiore) alla soglia di 1.000,00 euro.**

Posto tale obbligo, qualche dubbio si presenta in relazione ai correlati **profili sanzionatori**.

Si ricorda, infatti, che la violazione del limite al trasferimento del denaro contante, così come degli assegni privi della clausola di non trasferibilità, è punita dall'art. 58 comma 1 del DLgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria **dall'1 al 40 per cento** dell'importo trasferito; sanzione che, secondo le indicazioni ministeriali, si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti (o l'assegno).

Ai sensi dell'art. 58 comma 7-*bis* primo e secondo periodo del D.Lgs. 231/2007, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria **non** può comunque essere **inferiore** nel minimo a **3.000,00 euro**, mentre nel caso di violazione dei limiti per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

### **Sanzioni solo per pagamenti in contanti da 1.000,00 euro in su**

Sembra, quindi, conseguire che, ove il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti (o con assegno trasferibile) per **importi pari o superiori a 1.000,00 euro**, si rischierebbe l'applicazione del ricordato complesso sanzionatorio, integrandosi una violazione delle disposizioni dell'art. 49 del DLgs. 231/2007. Ove, invece, il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti (o con assegno trasferibile), ma per **importi inferiori a 1.000,00 euro**, tale regime non sarebbe applicabile, non costituendo una violazione delle disposizioni dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007.

## Apparecchi misuratori fiscali - **ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MESSA IN SERVIZIO, DELLA VARIAZIONE E DELLA DISINSTALLAZIONE** – **Semplificazione della prima verifica periodica**

Al fine di ridurre e semplificare gli oneri amministrativi posti a carico dei contribuenti, con il presente provvedimento vengono eliminati o semplificati alcuni adempimenti relativi agli apparecchi misuratori fiscali.

### **Comunicazione della messa in servizio, della variazione e della disinstallazione**

**Vengono soppressi** gli obblighi di comunicazione alla competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, in forma cartacea mediante lettera raccomandata, relativamente a:

- messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale e variazione dei relativi dati, di cui all'art. 8 del DM 23.03.83;
- disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui all'art. 7 co. 1 lett. a) del DM 04.04.90.

Le informazioni previste dalle suddette comunicazioni sono infatti riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che effettua la verifica periodica all'atto dell'installazione o disinstallazione.

### **Effettuazione della prima verifica periodica**

Viene modificato il punto 3.2.1 del provv. Agenzia delle Entrate 28.07.2003, stabilendo che, per i nuovi misuratori fiscali, la prima verifica periodica viene effettuata:

- all'atto della relativa messa in servizio;
- dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato, se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche, limitatamente agli apparecchi misuratori fiscali per i quali è titolare del relativo provvedimento di approvazione.

In precedenza, infatti, la verifica periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.

**Decorrenza** Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'01.01.2014.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)